

Costituzione di società in nome collettivo per scrittura privata autenticata

I sottoscritti sigg.: [1]

A nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

B nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

C nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

convengono e stipulano

quanto segue.

1. Tra i comparenti sigg. A, B e C è costituita una società in nome collettivo sotto la ragione sociale “<...> s.n.c.”. [2]

2. La società ha sede in <...> via <...> n.c. <...> e comunque in base all’indirizzo risultante dal Registro Imprese della Camera di Commercio.

3. La società ha per oggetto <...>. Potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale. Potrà concedere avalli e fidejussioni a favore di terzi e assumere prestiti e mutui per il finanziamento delle attività sociali.

4. La società avrà durata fino al <...> e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora il socio non abbia dato regolare disdetta agli altri soci mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza.

5. Il capitale sociale è di euro <...> e viene conferito dai soci in parti uguali. Eventuali prestiti o versamenti in denaro effettuati dai soci alla società, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, saranno improduttivi di interessi. La società deve tenere presso la sede il libro dei

soci che in qualunque momento costituisce piena ed esclusiva prova, di fronte ai soci ed ai terzi, dei conferimenti versati e della titolarità delle partecipazioni.

6. L'amministrazione e la rappresentanza della società sia in giudizio sia di fronte a terzi spettano ai sigg. A e B, i quali potranno compiere con firma libera e disgiunta tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta dei due soci amministratori.

7. Gli esercizi sociali sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno e il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre del corrente anno. I soci amministratori redigeranno l'inventario, il bilancio e il conto economico che comunicheranno agli altri soci con lettera raccomandata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

8. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci: in ogni caso ai soci è riservato il diritto di prelazione che deve esercitarsi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta da inviarsi al domicilio di ciascun socio, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Gli utili netti e le eventuali perdite saranno ripartite tra i soci in proporzione alle singole quote di partecipazione.

10. Il socio può esercitare il diritto di recesso dalla società con un preavviso di almeno tre mesi e la sua quota sarà liquidata ai sensi di cui all'art. 2289 cod. civ..

È fatto divieto ai soci di esercitare attività in concorrenza con la società, neppure per interposta persona.

11. La società potrà sciogliersi oltre che per le cause di cui agli artt. 2272 e 2308 cod. civ. anche per morte di uno dei soci. I soci all'unanimità nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Potranno altresì evitare la fase di liquidazione ove non esistessero passività, ripartendosi

l'eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote anche mediante assegnazioni in natura [3].

12. Per l'aumento del capitale sociale, la cessione di quote a terzi nonché per la modifica dei presenti patti sociali occorre il consenso unanime di tutti i soci, risultante da atto scritto.

13. In caso di controversie fra i soci e la società o fra essi soci in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente atto, sarà un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati a giudicare in modo inappellabile, senza formalità di procedura. Ove tale soggetto non provveda, gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di <...> ove la società ha la sede legale.

14. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti applicheranno le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

<...> li <...>

Firme dei componenti autenticate dal Notaio

<...>